KDW
KNOWLEDGE. DEVELOPMENT. WORK.

CIRCOLARI PER LA CLIENTELA

🔔 ⏰ NOVITÀ LUGLIO/AGOSTO E SCADENZE SETTEMBRE

KDW s.r.l. – Società Tra Professionisti

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Via Indipendenza, 31 25135 – Brescia (BS) +39 030 3366350

Corso Bonomelli, 19 25038 – Rovato (BS) +39 030 5780400

Via Urini, 16 25031 – Capriolo (BS) +39 030 7460290

👉 IMPOSTA DI BOLLO SUI REGISTRI CONTABILI TENUTI IN MODALITÀ INFORMATICA

Per i registri contabili tenuti in modalità informatica, **l'imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni** o frazioni di esse, nelle misure di **16,00 oppure di 32,00 euro**.
Con la risposta a interpello 13.7.2026 n. 144, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini della **determinazione** dell'imposta di bollo, il computo delle 2.500 registrazioni o frazioni di esse va effettuato in **modo autonomo per ogni singolo periodo d'imposta**, interrompendosi alla chiusura del singolo esercizio. Conseguentemente, se nel corso dell'esercizio, ad esempio, il libro giornale è utilizzato per registrare un numero di operazioni costituenti una frazione della soglia di 2.500 registrazioni, il presupposto impositivo è comunque soddisfatto e il relativo importo è dovuto per l'esercizio di riferimento.

👉 INCENTIVO ALLA STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO – NOVITÀ DEL D.L. 62/2026

Con la circ. 3.7.2026 n. 72, l'INPS ha fornito indicazioni e istruzioni operative in merito **all'agevolazione contributiva** di cui all'art. 4 del DL 62/2026, finalizzata a **rafforzare l'occupazione giovanile** stabile e destinata ai datori di lavoro privati che trasformano i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.



L'incentivo in questione si concretizza in un **esonero contributivo**:

- riconosciuto per un periodo massimo di **24 mesi**;
- collegato a ciascun lavoratore ***under* 35 stabilizzato**;
- concesso nella **misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite **massimo di importo pari a 500,00** euro su base mensile per ciascun lavoratore; riconosciuto esclusivamente per le trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato – anche in regime di *part time* – di durata complessiva, alla data di trasformazione, non superiore a 12 mesi ed effettuate tra l'1.8.2026 e il 31.12.2026. Le trasformazioni in questione devono riguardare, senza soluzione di continuità, i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30.4.2026.

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

L'esonero contributivo in argomento è **riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli appartenenti al settore agricolo.**

Inoltre, la trasformazione incentivata del rapporto di lavoro deve riguardare giovani lavoratori che alla data dell'evento incentivato:

- non hanno **compiuto 35 anni di età** (ossia un'età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni);
- non sono **mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa**.

Inoltre, la misura incentivante riguarda il personale con qualifica di operaio, impiegato o quadro, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale.

La norma in esame precisa poi che l'esonero contributivo non si applica:

- ai lavoratori domestici;
- agli apprendisti;
- ai lavoratori intermittenti o a chiamata.

Nella circolare in commento si ricorda che l'incentivo **non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni** delle aliquote di finanziamento previsti per legge, mentre **è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni** di cui all'art. 1 co. 399 e 400 della L. 207/2024 (c.d. "*superdeduzione* per nuove assunzioni").

👉 **RITARDI NEI PAGAMENTI – INDIVIDUAZIONE DEI TASSI LEGALI DI MORA APPLICABILI AL SECONDO SEMESTRE 2026**

Con la decisione di politica monetaria dell'11.6.2026 la Banca Centrale Europea (BCE) ha innalzato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema**, dal 2,15% al 2,40%, a decorrere dal 17.6.2026.**

💰❗

In relazione al periodo dall'1.7.2026 al 31.12.2026, i tassi "legali" degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, risultano quindi stabiliti nella misura del:

- **14,40%** (2,40% + 8% + 4%), per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari (artt. 2 e 4 del DLgs. 8.11.2021 n. 198);
- **10,40%** (2,40% + 8%), per le altre transazioni commerciali.

Per effetto dell'art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. "*Jobs Act* dei lavoratori autonomi"), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi "legali" di mora per ritardato pagamento è stata **estesa a tutti i lavoratori autonomi**, in relazione alle transazioni commerciali tra:

- lavoratori autonomi e imprese;
- lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;
- lavoratori autonomi.

In **precedenza**, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti "**una libera professione**".

👉 **LIQUIDAZIONE AUTOMATICA DELLA DICHIARAZIONE IVA OMESSA – DISPOSIZIONI ATTUATIVE**

Con il provv. 28.8.2026 n. 239129, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le disposizioni attuative per la **liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa**, ai sensi dell'art. 54-bis.1 del DPR 633/72.

🚫

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Ai fini della liquidazione dell'imposta occorre tener conto dei dati emergenti dalla fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute che si trovano nella sezione "Fatture e corrispettivi" del portale), dai corrispettivi telematici trasmessi e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. "LIPE").
Il provvedimento chiarisce che dall'imposta a debito viene **detratta in automatico l'imposta a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle c.d. "LIPE" presentate**, nonché **i versamenti IVA eseguiti** dal contribuente.

MODALITÀ OPERATIVE

L'esito della liquidazione è comunicato al contribuente **all'indirizzo PEC** risultante dai pubblici registri o dall'elezione di domicilio digitale. Nel caso di mancato recapito della PEC viene utilizzata la **raccomandata A/R**.
Quanto alle modalità di pagamento le somme vanno **pagate in unica soluzione** e **senza possibilità** di **compensazione.**

👉 **CREDITO D'IMPOSTA PER IL CARBURANTE DEGLI AUTOTRASPORTATORI – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Con il comunicato 28.8.2026, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha annunciato **l'apertura della piattaforma** per la presentazione delle domande relative al **credito d'imposta per il carburante** del settore autotrasporto *ex* art. 3 del DL 33/2026.



SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono le imprese esercenti, con veicoli aventi classe ambientale **euro V ed euro VI**:

- le attività di trasporto indicate all'art. 24-ter co. 2 lett. a), punti 1 e 3, e lett. b) del DLgs. 504/95;
- le attività di trasporto di cui alla L. 11.8.2003 n. 218 (noleggio autobus con conducente).

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Il **credito d'imposta** per il carburante del settore autotrasporto:

- è commisurato alla maggiore **spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio**, utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità dell'azienda, determinata sulla base dei litri di gasolio acquistati, come risultanti dalle **fatture di acquisto**, nei mesi **da marzo ad agosto 2026**, rispetto al prezzo medio rilevato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica per il mese di febbraio 2026;
- è concesso nel limite massimo, per l'anno 2026, **di 386,2 milioni di euro**.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- dal **decimo giorno successivo** alla trasmissione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Agenzia delle Entrate dell'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e del relativo credito concesso;
- **entro il 31.12.2026**;
- esclusivamente **in compensazione**, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

ULTERIORI NOVITÀ

DLGS. CORRETTIVO "OMNIBUS"

È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 30 della *Gazzetta Ufficiale* 11.8.2026 n. 185 il D.Lgs. 7.8.2026 n. 148, che contiene **disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise, nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione.**

Il decreto, in vigore dal 12.8.2026, incide sia sulle disposizioni attualmente vigenti sia sui testi unici adottati in attuazione della riforma fiscale, questi ultimi peraltro efficaci **a decorrere dall'1.1.2027.**

Di seguito riportiamo le principali **novità** che riteniamo possano risultare di particolare interesse per voi:

MODIFICHE ALLA TASSAZIONE DEI FRINGE BENEFIT – AUTO AZIENDALI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI E OPTIONAL

In base alla nuova norma, resta ferma la **regola generale** che prevede di assumere il **50%** dell'importo corrispondente ad una **percorrenza convenzionale di 15.000** chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle **tabelle elaborate dall'ACI**, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi *plug in*.

La nuova disciplina non fa più riferimento al requisito della **nuova immatricolazione** come condizione da verificare al momento dell'assegnazione dei veicoli, ma, ai fini della misura della tassazione da applicare, fa rifermento **all'anzianità del veicolo assegnato**. È infatti previsto che i valori, determinati secondo la regola generale, siano incrementati del 50% dopo il **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello di prima immatricolazione.

TASSAZIONE DEGLI OPTIONAL

Per gli accessori e gli allestimenti (c.d. "*optional*") installati nei veicoli aziendali e non valorizzati nelle tabelle ACI è previsto un incremento del 5% del valore del *fringe benefit*.

DECORRENZA

Si prevede che le nuove disposizioni si applichino a partire dal **periodo d'imposta 2026**, anche per i veicoli **concessi in uso promiscuo nel 2025** che non rientrano tra quelli di cui all'art. 1 co. 48-*bis* della L. 207/2024.

Resta ferma l'applicazione della **disciplina precedente** fino al **31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, per i veicoli concessi in uso promiscuo dall'1.7.2020 al 31.12.2024**, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo nell'anno 2025 (in luogo del precedente termine del 30.6.2025). Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore, determinato secondo la disciplina transitoria, è incrementato del 50%.

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO – TRATTAMENTO FISCALE DEI DIFFERENZIALI DA CREDITI DI IMPOSTA

L'art. 3 introduce una disciplina specifica per il trattamento fiscale, nell'ambito del reddito di lavoro autonomo, dei **differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta**.

TRATTAMENTO FISCALE DEL DIFFERENZIALE

Il co. 3-*quater* dell'art. 54, cui corrisponde il co. 6-*bis* dell'art. 56 del "nuovo" TUIR, prevede che costituiscono reddito i **differenziali positivi** derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli relativi agli incentivi per gli interventi di cui all'art. 121 co. 2 del DL 34/2020.

In caso di compensazione, il **differenziale è determinato assumendo**, a fronte delle somme compensate nel periodo d'imposta, **la parte del costo o del valore d'acquisto del credito proporzionalmente corrispondente**.

IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 26%

Ai sensi del co. 3-*quinquies* dell'art. 54, il **differenziale è assoggettato a imposta sostitutiva** con aliquota pari a quella prevista dall'art. 5 del DLgs. 461/97 **(26%),** da corrispondere mediante versamento diretto nei termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione.



NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

RINNOVO DEL CPB - REGIME PREMIALE

Le modifiche principali riguardano i contribuenti che hanno aderito al CPB 2024-2025; tali soggetti potranno contare, in caso di **rinnovo del CPB anche per il biennio 2026-2027**, su alcuni ulteriori **benefici**, non applicabili a chi entra in CPB per la prima volta quest'anno e a chi ha accettato la proposta del Fisco per il biennio 2025-2026. Il rinnovo del CPB viene premiato, in particolare, con:

- **l'aumento delle soglie di esonero** per l'apposizione del visto di conformità, che vengono innalzate a **100.000 euro** per quanto riguarda la compensazione o il rimborso dei crediti IVA (la medesima soglia è applicabile anche ai fini della prestazione della garanzia in caso di richiesta di rimborso), e **a 70.000 euro per l'utilizzo in compensazione di crediti relativi alle imposte dirette e IRAP;**
- **l'anticipazione di 2 anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento** previsti dall'art. 43 co. 1 del DPR 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57 co. 1 del DPR 633/72 (art. 293 co. 1 del Testo unico adempimenti e accertamento;
- la **disapplicazione degli interessi** in caso di versamento rateale di saldo e primo acconto risultanti dai modelli REDDITI e IRAP (solo per il biennio 2026-2027).

MODIFICHE ALLA COMPAGINE SOCIALE

In caso di rinnovo del CPB, la **causa di esclusione/cessazione** per modifiche in **aumento della compagine sociale** non si applica in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno **percepito redditi** di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ovvero reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente **non superiori a 35.000 euro.**

L'adesione al CPB è priva di effetti, se espressa in assenza dei requisiti di cui all'art. 10 del DLgs. 13/2024 (art. 93 del Testo unico adempimenti e accertamento), o in presenza di una delle **cause di esclusione** individuate dal successivo art. 11 (art. 94 del Testo unico adempimenti e accertamento). Diversamente, nella versione ***ante* modifiche**, applicabile al CPB 2024-2025 e al CPB 2025-2026, l'adesione in assenza dei requisiti o in presenza di **cause di esclusione** comporta la **decadenza dal concordato preventivo biennale**, con conseguente necessità di considerare nel calcolo delle imposte dovute il reddito concordato, se maggiore di quello effettivo.

PROROGA DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO CON L'ADESIONE AL REGIME DEL RAVVEDIMENTO

I termini per l'accertamento sono **prorogati al 31.12.2029** nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- contribuente soggetto a ISA;

- rinnovo dell'adesione al CPB per il biennio 2026-2027;
- adesione al regime del ravvedimento per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022 e 2023.

La proroga dei termini per l'accertamento è limitata agli anni per cui si è optato per l'applicazione del regime del ravvedimento.

PROROGA DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO IN CASO DI RINNOVO DEL CPB

Per i soggetti ISA che rinnovano l'adesione al concordato preventivo biennale per il periodo 2026-2027 i termini di decadenza per l'accertamento in scadenza al 31.12.2026 sono **prorogati al 31.12.2027** (a prescindere dall'applicazione del regime del ravvedimento).



RIPORTO DELLE PERDITE D'IMPRESA

Secondo l'art. 84 del TUIR, il diritto al riporto delle perdite d'impresa è precluso per le società se, congiuntamente:

- le partecipazioni complessivamente rappresentanti la **maggioranza dei diritti di voto** nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite vengono trasferite o comunque acquisite da terzi (anche a titolo temporaneo);
- viene **modificata l'attività principale** in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono realizzate.

Il decreto correttivo introduce una **norma di interpretazione** autentica secondo la quale l'art. 84 co. 3 del TUIR si interpreta nel senso che il trasferimento delle partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite "*si considera avvenuto anche nel caso in cui oggetto dello stesso siano le partecipazioni di una società che detiene il controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, del soggetto che riporta le perdite*". Pertanto, con questa disposizione, la limitazione al riporto delle perdite potrebbe scattare anche in caso di trasferimento "indiretto" del controllo della società.

TEST DI VITALITÀ E LIMITE QUANTITATIVO DEL PATRIMONIO NETTO

Per completezza, si ricorda che il riporto delle perdite risulta comunque consentito:

- al superamento del c.d. "**test di vitalità**", ossia qualora dal Conto economico del bilancio relativo all'esercizio chiuso alla data di riferimento delle perdite risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, nonché un ammontare di spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, **superiore al 40%** di quello risultante dalla **media degli ultimi due esercizi anteriori**;
- per un **importo complessivamente considerato non eccedente il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite alla data di riferimento delle perdite stesse**. Tale valore economico deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società e ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite. In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite è consentito nel limite del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio chiuso alla data di riferimento delle perdite e ridotto dei conferimenti e versamenti effettuati nei 24 mesi antecedenti.



DETRAZIONE IVA

Viene prevista **l'estensione dei termini per l'annotazione delle fatture di acquisto e per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA.** La norma interviene:

- sull'art. 19 del DPR 633/72, consentendo di **detrarre** l'imposta al più tardi con la dichiarazione relativa "al **secondo anno successivo**" a quello in cui il diritto è sorto alle condizioni esistenti al momento della nascita dello stesso;

- sull'art. 25 del DPR 633/72, prevedendo che la registrazione delle fatture e delle bollette doganali debba essere effettuata **anteriormente alla liquidazione periodica** nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa "*al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura*".

In sostanza, torna in vigore il limite di 2 anni che era già previsto anteriormente alle modifiche apportate dal DL 50/2017. Grazie all'eliminazione, sempre nell'art. 25 del DPR 633/72, delle parole "*e con riferimento al medesimo anno*" viene **consentita la retroattività** della detrazione IVA per le c.d. fatture "a **cavallo d'anno**".



ACCERTAMENTI SULLE COMPONENTI DI REDDITO PLURIENNALI

Per effetto dell'art. 43 del DPR 600/73, **l'avviso di accertamento va a pena di decadenza notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, **settimo** anno se si è in presenza di **omissione** dichiarativa.

AMBITO APPLICATIVO

Per effetto dell'art. 43 co. 1-*bis* del DPR 600/73, introdotto dall'art. 22 del DLgs. 148/2026, *"Per i componenti negativi del reddito d'impresa ad efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi ad operazioni inesistenti, il termine di cui al comma 1 decorre a partire dalla **dichiarazione** relativa al **periodo d'imposta** nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti **è stata dedotta**"*.

DECORRENZA

Le nuove disposizioni trovano applicazione per i *"beni e servizi acquistati a partire dal periodo di imposta **in corso al 31 dicembre 2027**"*, dunque non ci possono essere effetti sui procedimenti in corso.



COLLEGAMENTI TRA POS E CORRISPETTIVI – REGIME SANZIONATORIO

L'art. 33 del D.Lgs. 148/2026 **prevede l'introduzione di una soglia di non punibilità in caso di violazioni** degli artt. 11 co. 2-*quinquies* e 12 co. 2 del D.Lgs. 471/97 in materia di **trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri**.

OMESSO/TARDIVO INVIO DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI

Per la violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015, è prevista **la sanzione amministrativa** di cui all'art. 11 co. 2-*quinquies* del DLgs. 471/97, pari a **100 euro** per ciascuna **errata trasmissione**, comunque entro il **limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre**.

La medesima soglia di tolleranza viene prevista in caso di sanzione accessoria di cui all'art. 12 co. 2 del DLgs. 471/97, la quale prevede che, ove siano contestate più **di 4 violazioni compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio**, viene disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero la **sospensione dell'attività per un periodo da 3 giorni a 1 mese.**

In ragione dell'art. 3 co. 2 del DLgs. 472/97, la causa di non punibilità **dovrebbe avere effetto retroattivo**.

SI RIPORTA DI SEGUITO UNA TABELLA DI SINTESI DEI CONTENUTI E DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI RECATE DAGLI ARTICOLI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 148/2026

Articolo	*Oggetto*	*Descrizione*
Art. 1	Familiare a carico	Limita il requisito della convivenza o degli assegni alimentari solo agli "altri familiari" dell'art. 433 c.c., eliminandolo per la generalità dei parenti.
Art. 2	Fringe benefit auto aziendali	Fissa al 50% la base imponibile ACI per i veicoli in uso promiscuo (sconti al 10% per le elettriche e 20% per le ibride plug-in). Aumenta del 5% l'imponibile in caso di optional non compresi nelle tabelle ACI.
Art. 3	Crediti d'imposta professionisti	Tassa come reddito da lavoro autonomo le plusvalenze/differenziali da cessione o compensazione di crediti d'imposta (inclusi i bonus edilizi), applicando un'imposta sostitutiva.
Art. 4	Impresa agricola	Estende la tassazione catastale/forfettaria ad ulteriori attività connesse collegate all'uso degli immobili agricoli e adegua i riferimenti alle società semplici.
Art. 5	Derivazione e principi contabili	Allinea il valore fiscale a quello contabile per soggetti IAS/IFRS e disciplina le deduzioni per avviamento e marchi, coordinandoli con il conto economico.
Art. 6	Riallineamento valori	Introduce un'opzione di riallineamento straordinario dei disallineamenti contabili/fiscali da esercitare nella dichiarazione dei redditi post 31/12/2025 con imposta sostitutiva.
Art. 7	Riporto perdite fiscali	Chiarisce (interpretazione autentica dell'art. 84 TUIR) che limiti alle perdite si applicano anche quando il cambio di controllo avviene sulla controllante diretta o indiretta.
Art. 8	Revisione norme sulle perdite	Introduce modifiche e riallineamenti tecnici sull'efficacia temporale del riporto perdite nelle operazioni straordinarie (fusioni e scissioni).
Art. 9	Conferimenti di partecipazioni	Riscrive gli artt. 175 e 177 TUIR: se il valore di realizzo inferiore al costo fiscale e al valore normale, il valore fiscale si assesta al minor importo tra costo e valore normale.
Art. 10	Perdite estere definitive	Consente la deduzione in Italia delle perdite definitive di controllate UE/SEE a seguito di fusione, a condizione di cessazione dell'attività estera e impossibilità di utilizzo in loco.
Art. 11	Imposizione minima globale	Integra il D.Lgs. 209/2023 inserendo l'art. 39-bis per recepire i regimi di semplificazione (Safe Harbours) e incentivazione della Global Minimum Tax (Pillar Two).
Art. 12	Detrazione IVA	Estende il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA sui beni/servizi acquistati fino al secondo anno successivo a quello di insorgenza del diritto.
Art. 13	Imposte indirette (Rettifiche)	Modifica la disciplina di rettifica e accertamento per le imposte sulle successioni, donazioni, ipotecaria e catastale.
Art. 14	Imposte indirette (Decorrenze)	Fissa la decorrenza dei termini per la liquidazione e il rimborso dei tributi indiretti al giorno successivo alla scadenza di presentazione/versamento.
Art. 15	Imposte indirette (Coordinamento)	Allinea i riferimenti normativi per i controlli automatizzati e le notifiche relative alle imposte indirette e ipo-catastali.

Art. 16	Adempimento collaborativo	Riscrive la disciplina del regime di cooperative compliance: consente la rateizzazione dei debiti da risposta fino a 20 rate trimestrali e la regolarizzazione preventiva dei rischi pregressi.
Art. 17	Certificazione Tax Control Framework	Proroga dal 30 settembre 2026 al 31 dicembre 2026 il termine per la certificazione dei sistemi di rilevazione e controllo del rischio fiscale.
Art. 18	Visto di conformità e iscrizione a ruolo	Stabilisce che l'iscrizione a ruolo del 30% della maggiore imposta per irregolarità nei visti di conformità sia eseguita direttamente dalla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate.
Art. 19	Stabili organizzazioni all'estero	Richiede la data certa (tramite marca temporale) per il rendiconto delle stabili organizzazioni estere entro la scadenza della dichiarazione dei redditi.
Art. 20	Pubblicità immobiliare	Regola i controlli d'ufficio e la notifica degli avvisi di liquidazione per le imposte autoliquidate da soggetti diversi dai notai.
Art. 21	Regime forfettario	Elimina la riduzione di un anno dei termini di accertamento per i contribuenti in regime forfettario.
Art. 22	Termini accertamento costi pluriennali	Stabilisce che i termini di accertamento per componenti deduzione pluriennale decorrono dal periodo d'imposta in cui è dedotta la prima quota.
Art. 23	Società a ristretta base partecipativa	Codifica la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, ponendo l'onere della prova sui ricavi omessi o costi inesistenti in capo all'Agenzia.
Art. 24	Accertamento per antieconomicità	Dispone che lo scostamento tra prezzo e valore di mercato non basta da solo a fondare l'accertamento, salvo casi di difformità manifesta e rilevante.
Art. 25	Statuto del Contribuente	Coordina la vincolatività delle circolari e degli atti di indirizzo ministeriali per l'operato dell'amministrazione finanziaria.
Art. 26	Dividendi a Fondi Pensione esteri	Incrementa dall'11% al 20% la ritenuta d'imposta applicata sui dividendi distribuiti a fondi pensione UE/SEE.
Art. 27	Affrancamento Paesi Black List	Aumenta al 36% l'imposta sostitutiva per l'affrancamento delle partecipazioni in Paesi a fiscalità privilegiata e vietala rateizzazione del versamento.
Art. 28	Concordato Preventivo Biennale(CPB)	Introduce correttivi sul CPB: inefficacia per mancanza di requisiti, deroghe sulle modifiche societarie fino a35.000€, estensione delle premialità (esonero visti e azzeramento interessi sulle rate) e uso del ravvedimento.

SCADENZE SETTEMBRE 2026

15.09.2026

- ✓ Adempimenti modelli 730-2026;
- ✓ Ravvedimento acconto IMU;
- ✓ Trasmissione dati acquisti dall'estero;
- ✓ Credito di imposta carburante – autotrasporto;

16.09.2026

- ✓ Versamento rata saldo IVA 2025;
- ✓ Versamento rate imposte e contributi;
- ✓ Versamento IVA mensile;
- ✓ Versamento ritenute, addizionali e imposte sostitutive;
- ✓ Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770;

19.09.2026

- ✓ Regolarizzazione versamenti imposte da redditi 2026 – Irap 2026;

25.09.2026

- ✓ Presentazione modelli INTRASTAT;

29.09.2026

- ✓ Regolarizzazione versamento imposte da redditi 226 – Irap 2026;
- ✓ Regolarizzazione adempimenti IMU;

30.09.2026

- ✓ Presentazione modelli 730-2026;
- ✓ Trasmissione dati liquidazione periodica Iva;
- ✓ Iva IOSS/OSS;
- ✓ Registrazione contratto di locazione;
- ✓ Versamento imposta di bollo fatture elettroniche.